

Proposta di legge

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale per sostituzioni temporanea per congedo di maternità. Modifica dell'articolo 49bis della l.r. 1/2009

Indice

Preambolo

Art.1 - Criteri prioritari di selezione del personale per esigenze di sostituzione temporanea per congedo di maternità. Modifica dell'articolo 49bis della l.r.1/2009

Art. 2 – Clausola invarianza finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera z) e 28 dello Statuto,

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Nel perseguimento della sempre maggiore efficienza organizzativa del Consiglio regionale e dell'ottimale funzionamento delle segreterie e degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale è necessario garantire il supporto a tali uffici, anche a seguito di esigenze di sostituzione temporanea del personale di segreteria. Il criterio prioritario previsto dall'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 consiste nell'obbligo di individuare tale personale all'interno di un elenco appositamente predisposto, mentre il comma 5 dello stesso articolo stabilisce le ipotesi di deroga al citato criterio prioritario previsto dall'articolo 49 bis della l.r. 1/2009. E'opportuno prevedere un'ulteriore ipotesi di deroga alle ipotesi già previste dal comma 5, qualora sia necessario, nel corso della legislatura, sostituire temporaneamente il personale di segreteria in congedo per maternità. Trattandosi infatti di un'esigenza temporanea ed eccezionale il periodo della sostituzione non può superare sei mesi. Tale deroga consente di garantire il necessario supporto a tali uffici, anche in situazioni di esigenze temporanee quali quelle legate alla sostituzione della maternità, e di garantire altresì il carattere fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto agli uffici sopra citati. Tale carattere fiduciario potrebbe essere pregiudicato dall'obbligo di ricorrere ad un elenco che, a legislatura avanzata, presenta scarsa disponibilità di nominativi. Al tempo stesso tale deroga intende garantire l'adeguato funzionamento dell'elenco di cui all'articolo 49 bis, le finalità dello stesso e i dipendenti iscritti che potrebbero essere chiamati, nel caso di sostituzioni temporanee, solo per brevi periodi al massimo di sei mesi anziché fino al termine della legislatura;

Approva la presente legge

Art. 1

Criteri prioritari di selezione del personale per esigenze di sostituzione temporanea per congedo di maternità. Modifica dell'articolo 49bis della l.r.1/2009

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) dopo le parole: "a riposo" è aggiunto il seguente periodo: "oppure sia necessario sostituire temporaneamente, per un periodo non superiore a sei mesi, personale di segreteria in congedo di maternità, nel rispetto dei limiti del finanziamento a disposizione del gruppo o dell'organismo politico consiliare".

Art. 2

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2025-2026-2027.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge tende a garantire l'ottimale funzionamento delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale anche nell'ipotesi di esigenze temporanee legate alla sostituzione di personale in congedo di maternità e al tempo stesso garantire l'adeguato funzionamento dell'elenco di cui all'articolo 49 bis e il rapporto fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto a tali segreterie.

All'articolo 1 si prevede dunque una deroga al ricorso obbligatorio all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 per l'individuazione del personale da assegnare alle segreterie degli organismi politici del Consiglio regionale, stabilendo che la disposizione non si applica qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire temporaneamente personale di segreteria in congedo per maternità, nel rispetto comunque dei limiti del finanziamento a disposizione del gruppo o dell'organismo politico consiliare.

L'articolo 2 prevede che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2025-2026-2027, in quanto nel rispetto dei limiti del finanziamento a disposizione del gruppo o dell'organismo politico consiliare ai sensi dell'articolo 49, comma 4 bis.